

## **LINEE GUIDA CENTRI INTERUNIVERSITARI**

Approvate dal CdA D. n. 225/2012 del 9.10.2012

I Centri Interuniversitari (C.I.), la cui disciplina normativa è prevista dall'art. 91 del d.p.r. 382/80, costituiscono uno strumento di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse afferenti a più dipartimenti. Le attività di tali centri possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati, promossi da enti pubblici di ricerca o da altre ricerche, che l'Università svolge sulla base di contratti o convenzioni.

### *1) Modalità di costituzione e/o adesione ad un C.I.*

- Chiara indicazione del titolo e della tipologia del Centro
- elenco di tutti i partecipanti, sia interni all'Ateneo (Dipartimenti, Facoltà, ecc.), sia esterni ad esso, con breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività previste per il Centro
- la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento e/o dei Dipartimenti interessati all'adesione al Centro
- la lettera d'intenti delle Università partecipanti alla proposta di costituzione del Centro e/o eventuali comunicazioni di delibere in tal senso favorevoli
- descrizione dell'attività del Centro ed eventuale indicazione della sede
- bozza della Convenzione istitutiva
- indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Centro prevede di poter disporre
- previsione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro, di qualunque natura essi siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di acquisizione di risorse, di prestigio, ecc.)
- previsione degli impegni che il Dipartimento andrà ad assumere in termini di personale, mezzi, risorse, strutture, impianti, strumenti e forme di finanziamento.

La partecipazione dell'Ateneo dovrà sempre conformarsi al principio generale di un buon livello scientifico dell'attività svolta dal Centro e dovrà caratterizzarsi prevalentemente nell'apporto di prestazioni di carattere tecnico-scientifico.

La proposta di costituzione e/o adesione al Centro, inviata al Magnifico Rettore della Sapienza, verrà preliminarmente vagliata dalla Commissione Mista Centri e Consorzi dell'Ateneo e sottoposta, per l'approvazione, agli OO.CC. Sapienza.

### *2) Contenuto della Convenzione istitutiva*

Nella Convenzione istitutiva devono essere indicati:

- Denominazione del Centro
- Finalità e funzioni
- Composizione del Centro
- Organi del Centro e relativi compiti (per es.: Direttore Amministrativo e Direttore Scientifico, Consiglio di Gestione o Direttivo, Consiglio Scientifico ecc.)
- Norme sulla gestione amministrativo-contabile
- Sede amministrativa
- Durata e recesso
- Nuove adesioni
- Norme sulla tutela della proprietà intellettuale
- Norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
- Norme sull'utilizzo di spazi e risorse dei Dipartimenti coinvolti

In particolare:

- Il Direttore rappresenta con mandato il Centro. È eletto dal Consiglio Scientifico esclusivamente tra i docenti afferenti all'Università sede amministrativa del Centro stesso che, ai sensi dell'art. 2 comma 11 della L. 240/2010, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
- Il Direttore Scientifico ha la responsabilità di tutte le attività scientifiche e di ricerca del Centro. Si potrà avvalere della collaborazione dei docenti universitari che compongono il Consiglio Scientifico e potrà essere scelto anche tra eminenti personalità nel proprio ambito di ricerca, anche Docenti non di ruolo .

### 3) *Gestione contabile*

La gestione contabile del C.I. è disciplinata dal "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità" in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro stesso.

Non è previsto alcun contributo a carico del bilancio universitario o di fondi propri del Dipartimento proponente in quanto il C.I. dovrà garantire totale autofinanziamento per l'espletamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca.

Il personale tecnico-amministrativo afferente alle Università partecipanti non potrà operare all'interno del Centro. Tale divieto non riguarda la figura del Segretario amministrativo che potrà avere solo un'assegnazione ad interim.

I Centri interuniversitari con sede amministrativa presso la Sapienza devono rimborsare i costi di gestione che l'Ateneo sostiene per i propri immobili calcolati periodicamente con apposito provvedimento amministrativo. Qualora il centro richieda all'Ateneo la disponibilità di ulteriori servizi (per esempio l'utilizzo di linee telefoniche) anche tali costi dovranno essere rimborsati.

### 4) *Obblighi membri Sapienza all'interno del Centro*

Pena la revoca del mandato, i membri Sapienza devono rispettare i seguenti obblighi:

- a) trasmettere garantire un monitoraggio semestrale coordinandosi con il gli Uffici Amministrativi preposti dell'Ateneo ed assicurando una tempestiva trasmissione dei documenti richiesti di volta in volta dall'Ufficio che, in tal modo, potrà provvedere ad informare gli Organi di Governo dell'Ateneo e ad impartire conseguentemente opportune e puntuali direttive d'azione;
- b) garantire, nell'arco dell'intero mandato, un'assidua presenza nelle riunioni degli organismi di propria nomina, al fine di evitare un numero di assenze pari o superiore ai 2/3 delle relative sedute;
- c) trasmettere, entro 30 gg dallo svolgimento del Consiglio, copia del relativo verbale della seduta corredata da un'apposita relazione contenente osservazioni e commenti allo stesso verbale;
- d) trasmettere, entro 30 giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci (preventivi e consuntivi), come da "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità" della medesima, alla sede amministrativa del Centro nonché a tutti i Rettori delle Università partecipate;
- e) trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno agli Uffici preposti dell'Amministrazione una relazione sull'attività svolta negli Organi del Centro evidenziando i benefici derivanti all'Ateneo dalla partecipazione ad essi.

Laddove il mancato rispetto degli obblighi sopraelencati provochi un aggravio finanziario per il B.U., l'Amministrazione valuterà la sussistenza degli estremi di una responsabilità diretta dei docenti Sapienza che partecipano al Centro, nonché del/i dipartimento/i di afferenza dei docenti medesimi.

#### 5) *Rinnovo e durata*

Le convenzioni istitutive devono prevedere clausole di "rinnovo espresso". È esclusiva degli OO.CC. degli Atenei la competenza a deliberarne il rinnovo, previa analisi dell'attività scientifica svolta. È necessario, pertanto, specificare nel testo convenzionale la relativa durata (che non dovrà essere inferiore ai tre anni) del Centro e, al tempo stesso, esplicitarne la possibilità di rinnovo.

#### 6) *Recesso e disattivazione*

Nei casi di:

- manifesta e perdurante criticità finanziaria del Centro;
- inadempienza, da parte dei membri Sapienza, a quanto previsto al punto 4) lettera d) delle presenti linee guida;

la Sapienza si riserva di procedere al recesso dal Centro od alla disattivazione del medesimo nel caso in cui ne sia sede amministrativa.

## 7) *Obblighi*

I CC.II. devono trasmettere agli Uffici preposti dell'Amministrazione:

- una copia dei bilanci così come previsto dal Regolamento di Finanza, Amministrazione e Contabilità;
- una relazione esaustiva sulle attività svolte dal CI nonché sull'effettivo coinvolgimento delle strutture e del personale afferente alla Sapienza.